



COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 23/11/2011 n. 00000000077

OGGETTO:

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELIBERA C.C.N.61 DEL 08.09.2011 AVENTE AD OGGETTO "MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI DI DIVERSA NATURA" - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno **Duemilaundici** il giorno **Ventitre** del mese di **Novembre** alle ore **15.30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data **18/11/2011** n. **34470**, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **15.30**.

Presiede l' adunanza il Sig. **GALLINA MIRCO** nella sua qualita' di **PRESIDENTE**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **ALBANO LUIGI**.

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	<i>SIMONCINI</i>	<i>STEFANO</i>	<i>SINDACO</i>	<i>Si</i>
2	<i>LATINI</i>	<i>DINO</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
3	<i>BORRA</i>	<i>LUCIANO</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
4	<i>GALLINA</i>	<i>MIRCO</i>	<i>PRESIDENTE</i>	<i>Si</i>
5	<i>CAPPANERA</i>	<i>DANIELE</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
6	<i>ONORI</i>	<i>PATRIZIA</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
7	<i>LUCCHETTI</i>	<i>LUCA</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
8	<i>BECCACECE</i>	<i>GIUSEPPE</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
9	<i>PESARESI</i>	<i>ANDREA</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
10	<i>FALCATELLI</i>	<i>ANDREA</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
11	<i>SABBATINI</i>	<i>GRAZIANO</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
12	<i>CARPERA</i>	<i>EMANUELE</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
13	<i>RIDERELLI</i>	<i>MARCO</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>Si</i>
14	<i>ANDREONI</i>	<i>PAOLA</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
15	<i>PUGNALONI</i>	<i>SIMONE</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
16	<i>BERNARDINI</i>	<i>DANIELE</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
17	<i>CARDINALI</i>	<i>FLAVIO</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
18	<i>SEVERINI</i>	<i>ARGENTINA</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
19	<i>FRANCHINI</i>	<i>FEDERICA</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
20	<i>SECCHIAROLI</i>	<i>LUCIANO</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
21	<i>PIRANI</i>	<i>DAMIANO</i>	<i>CONSIGLIER</i>	<i>No</i>
	Presenti N. 11	Assenti N. 10		

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il proprio precedente atto n. 61 dell'8/9/2011, con il quale si è apportato al vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici di diversa natura, la modifica consistente nella riscrittura dell'art. 23 quater come di seguito:

"Art.23 quater Procedure per l'assegnazione dei contributi

Si applicano per la concessione dei contributi, in quanto compatibili, le modalità previste negli articoli 18, 19 e 20.

I contributi per le attività nel settore di tutela del territorio possono essere concessi per una quota max del 50% del costo complessivo di intervento (IVA esclusa) alle seguenti condizioni: a) la quota del contributo concesso riguarderà esclusivamente opere pubbliche o di pubblica utilità; b) l'entità del medesimo verrà computata percentualmente sul costo delle opere di competenza pubblica.

L'ammissione al contributo dovrà essere preceduta dalla presentazione di idonea documentazione tecnica su cui dovrà essere acquisito preventivamente il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale, anche sotto l'aspetto della congruità della spesa.

La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione dei lavori eseguiti, della relativa documentazione e della corrispondente documentazione tecnica e fiscale e può essere frazionata in tre annualità."

Dato atto che l'applicazione della norma, ove non si intervenga con una interpretazione autentica può portare alla violazione di principi giuridici di rango superiore rispetto al Regolamento, stabiliti dal Codice Civile e dalla Legge n. 241/1990 e s.m.;

Rilevato infatti che la ratio della norma regolamentare è quella di disciplinare rapporti di natura economica tra privati e Pubblica Amministrazione, ma in un contesto di natura privatistica, anche attraverso la conclusione di accordi riconducibili a quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 241/90, fermo restando il presupposto essenziale della preventiva accettazione dell'opera da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, sia sotto il profilo tecnico che sotto l'aspetto della congruità della spesa;

che l'accordo di cui trattasi viene in essere solo laddove la proprietà privata e quella pubblica hanno un comune interesse a veder realizzata l'opera, con effetti diretti sullo stato di conservazione del patrimonio comunale, ovvero con benefici indiretti derivanti dalla preventiva tutela del territorio (vedi mura di confine con suolo pubblico, scarpate private rifilate con o senza regimazione idraulica, asfaltature di pertinenze private utilizzate anche quali parcheggi pubblici, marciapiedi prospicienti proprietà private ecc...);

che il privato, una volta accolta la proposta da parte dell'Amministrazione, esegue i lavori anche nell'interesse del Comune, con diritto a ricevere un contributo sino al 50% dei costi sostenuti (IVA esclusa) se configurabile una comunione ex artt. 882, 1104 e 1105 c.c., calcolato sulle opere, anche di manutenzione ordinaria, ritenute indispensabili e sufficienti per la tutela del patrimonio pubblico;



che, sempre in ipotesi di "comunione", le ulteriori eventuali migliorie apportate dal privato, non ritenute essenziali, restano ad esclusivo carico del medesimo privato proponente che vedrà così limitato il contributo comunale ad una percentuale inferiore al 50% dell'effettivo costo sostenuto;

Dato atto inoltre che, ove non configurabile la "comunione" il parametro di contribuzione dovrà necessariamente far riferimento alla utilità patrimoniale conseguita dalla P.A., parametrando al 50% il contributo max, a fronte dell'utilità patrimoniale esclusiva della P.A. (vedi es. marciapiede), ovvero una percentuale inferiore al 50% laddove l'utilità patrimoniale non sia direttamente rinvenibile, stante la presenza del mero interesse pubblico all'esecuzione dell'opera a fini di tutela del territorio (vedi riprofilatura scarpata, mura di sostegno non direttamente prospiciente la strada pubblica ecc);

che in tali casi, fermo restando la facoltatività dell' accettazione o meno della proposta del privato, spetterà all'U.T. comunale individuare, nell'ambito dell'intervento, le effettive categorie di opere oggetto di contribuzione, con determinazione della percentuale di intervento finanziario a cura della Giunta Comunale, valutata la loro utilità, il rilievo di pubblico interesse ed il merito amministrativo ad aver realizzata l'opera entro termini temporali ben definiti e a costi comunque contenuti , decidendo anche in ordine alla eventuale rateizzazione del contributo in tre annualità;

che, ove venisse data altra interpretazione si porrebbe da parte del Comune e/o del privato ad un arricchimento patrimoniale senza giusta causa, poiché per il nostro ordinamento gli spostamenti patrimoniali, anche tra privati e P.A. debbono rispondere a giustificazioni oggettive in termini di meritevolezza;

Visto l'art.48 del T.U.E.L. n.267/2000;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta, che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

A VOTI UNANIMI RESI A NORMA DI LEGGE

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti indicazioni interpretative concernenti l'art. 23 quater del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici di diversa natura:

a) Il contributo comunale sarà pari al 50% dei costi sostenuti dal privato per attività di tutela del territorio (IVA esclusa) in ipotesi di lavori che interessano parti comuni della proprietà privata e pubblica, escludendo dal computo le opere di miglioria non strettamente necessarie alla conservazione e godimento del bene;

b) Il contributo comunale sarà pari al 50% dei costi sostenuti (IVA esclusa) per le opere eseguite dal privato, previo accordo, e con utilità patrimoniale esclusiva della P.A.;



c) Il contributo comunale sarà variabile in misura percentuale e comunque sino al max del 50% del costo dei lavori (IVA esclusa), realizzati dal privato, ove dai medesimi discenda il solo mero interesse pubblico di tutela del territorio;

in tali casi la meritevolezza, opportunità o necessarietà dei lavori oggetto di accordo con il privato verranno stabilite dalla G.C. previa istruttoria dell'Ufficio Tecnico in ordine al valore tecnico e congruità delle categorie di spesa riconoscibili, determinando anche finanziariamente la misura del contributo e la sua eventuale rateizzazione in tre esercizi.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

A VOTI UNANIMI RESI A NORMA DI LEGGE

DELIBERA

2) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L. n.267/2000.

--- * * * ---

SB



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. ALBANO LUIGI

IL PRESIDENTE

f.to GALLINA MIRCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. ALBANO LUIGI

Copia conforme all'originale , in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ALBANO LUIGI
